

INTERVENTO
DEL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
AVV. LEONELLO MARIANI

IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019
DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO
(1° MARZO 2019)

Signor Presidente, signor Ministro della Difesa, signor Giudice della Corte Costituzionale, signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, signori Magistrati, signori Ufficiali, Autorità tutte, Signore e Signori,

anche quest'anno l'Avvocato Generale dello Stato mi ha affidato il gradito compito di rappresentarlo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Magistratura militare.

E' per me un onore e un piacere esser qui presente.

E' un onore, perché mi consente di porgere a Lei, Signor Presidente, ed a tutta la Magistratura militare il saluto dell'Avvocato Generale dello Stato e di tutti gli avvocati e i procuratori dello Stato, in particolare di coloro, tra essi, che operano nei distretti nei quali hanno sede i Tribunali militari territoriali; ma è anche un piacere, perché rinnova e continua una gradita consuetudine che mi permette di manifestare la mia vicinanza agli amici magistrati militari.

La Sua relazione, signor Presidente, quella orale e quella scritta, ha dato conto con efficacia dei lusinghieri risultati organizzativi raggiunti

dalla Magistratura militare, ha illustrato compiutamente le problematiche di maggior rilievo affrontate nell'anno passato dalla Corte militare d'appello e dai Tribunali militari ed ha altresì richiamato l'attenzione sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior interesse per la giurisdizione e, in genere, per l'ordinamento militare.

Ma proprio all'inizio del Suo intervento Lei si è chiesto quale ruolo può svolgere, nell'attuale società, un'istituzione come la Magistratura militare: anch'io, come Lei, tenterò di dare una risposta a questa domanda.

E per farlo partirò proprio da quella decisione della Corte costituzionale di cui Lei ha giustamente sottolineato la valenza di principio: mi riferisco alla sentenza 7 giugno 2018, n. 120 con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del Codice dell'ordinamento militare - l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - che escludeva il diritto dei militari di costituire associazioni a carattere sindacale.

La decisione, la quale ha avuto una vasta eco mediatica, è, com'è assolutamente evidente, estremamente importante: è importante in sé, per il principio - anzi, per i principi - che afferma, ma è altrettanto importante per le ricadute che essa comporta sul piano organizzativo.

In realtà, questa pronuncia non è giunta inaspettata.

Ed infatti, per coloro che nel corso degli anni hanno avuto a vario titolo occasione di seguire il dibattito, non soltanto giudiziario, sviluppatosi intorno al tema della libertà di associazione sindacale in ambito militare, la pronuncia della Corte costituzionale, lungi dal

rappresentare un esito tutt'altro che inatteso, costituisce il naturale epilogo di un dialogo articolatosi per circa un ventennio, tra rimessioni e decisioni, fra il Consiglio di Stato, da una parte, e la Consulta, dall'altra.

Un dialogo iniziato nel 1998, con l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato sollevò la questione di legittimità costituzionale della norma di principio sulla disciplina militare - l'art. 8 dell'allora vigente l. 11 luglio 1978, n. 382 - che, con disposizione poi in parte ripresa da quella ora dichiarata costituzionalmente illegittima, vietava ai militari di carriera di costituire e di aderire ad associazioni sindacali; questione che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 449/1999, giudicò infondata privilegiando, da un lato, "*l'assoluta specialità della funzione*" svolta dalle Forze armate - la difesa dello Stato - e le esigenze di "*organizzazione, coesione interna e massima operatività*" che lo svolgimento di quella funzione comporta; dall'altro, valorizzando la previsione, da parte della stessa l. n. 382/1978, di un articolato sistema di rappresentanza militare capace, secondo la Corte, di dar adeguata voce alle istanze collettive del personale militare.

E tuttavia, pur dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, già allora la Consulta affermò alcuni principi destinati a costituire le premesse della successiva evoluzione giurisprudenziale e che, a ben vedere, rappresentano il presupposto delle conclusioni cui la Corte è poi pervenuta nella sentenza n. 120 del 2018.

Intendo riferirmi, in primo luogo, al ripudio della concezione c.d. istituzionalistica dell'ordinamento militare secondo la quale questo

sarebbe un ordinamento diverso e distinto da quello generale: in realtà, secondo la Corte, l'ordinamento militare è da ricondursi “*nell'ambito del generale ordinamento statale*” e, come tale, dev'essere “*rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini*” e, quindi, anche dei diritti dei militari che, prima ancora di essere tali, sono, appunto, cittadini.

Solo in tal modo è infatti assicurato il rispetto del precetto di cui all'art. 52, comma 3, della Carta costituzionale che impone che l'ordinamento delle Forze armate si informi - e sia dunque conforme - allo spirito democratico della Repubblica.

Dal che discende, quale logico corollario, che “*la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli <cittadini militari> non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare*”.

Quel dialogo tra corti al quale accennavo in precedenza è poi proseguito con l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato, nel 2017, ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione del codice dell'ordinamento militare - che aveva nel frattempo sostituito l'abrogato codice di disciplina militare - che ribadiva il divieto per i militari di costituire o di aderire ad associazioni sindacali.

Questa volta, e a differenza che nel passato, il dubbio di legittimità faceva leva non tanto e non soltanto su precetti costituzionali per così dire interni - vale a dire su norme e principi contenuti nella stessa Costituzione, *in primis*, il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 e i principi di cui agli artt. 18 e 39 che riconoscono e tutelano, rispettivamente, la libertà di associazione e la libertà di associazione sindacale che di quella costituisce una specie -, ma poggiava,

soprattutto, su norme pattizie internazionali - gli art. 11 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l'art. 5 della Carta sociale europea - le quali assumevano rilevanza costituzionale, quali parametri interposti, per effetto del novellato art. 117, comma 1, Cost. che, nel testo risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Le norme convenzionali internazionali in questione, pur consentendo, per determinate categorie di soggetti, tra i quali i membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, restrizioni di quei diritti di libertà, non ne ammettono infatti la totale negazione.

E proprio sulla base di tali disposizioni - e degli obblighi che sul piano internazionale ne derivano per lo Stato italiano - la Consulta ha appunto dichiarato la illegittimità costituzionale del divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

Ma nel momento stesso in cui ha rimosso il divieto, la Corte ha affermato che il diritto di libertà sindacale dei militari non può non essere assoggettato a limiti e limitazioni che, proprio in ragione di quella "*assoluta specialità della funzione*" svolta dalle Forze armate e delle esigenze ad essa sottese a suo tempo sottolineate dalla Corte nelle proprie precedenti decisioni, valgano a salvaguardare altri interessi muniti di pari guarentigia costituzionale, *in primis* quelli connessi all'efficienza e all'efficacia dello strumento militare.

In questa prospettiva la Corte ha perciò ritenuto necessario chiarire, in linea generale, che il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale dovrà svolgersi “*alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge*” - rimettendo così al legislatore il compito di disciplinarne in concreto l’esercizio - e che tale diritto non comprende però anche quello di aderire ad altre associazioni sindacali costituite tra non militari.

La sentenza in questione conferma dunque che lo *status militis* è uno *status* diverso e peculiare rispetto allo *status civis*: il militare è sì un cittadino e, come tale, partecipa, in linea di principio, come afferma la Corte costituzionale, dei diritti, sostanziali e processuali, di cui godono tutti i cittadini.

E tuttavia, l’assunzione della condizione militare comporta l’assoggettamento ad una serie di obblighi e di limitazioni funzionali alle esigenze dell’ordinamento militare che possono anche tradursi in una diversa modalità di esercizio di diritti fondamentali, come appunto quello di associazione sindacale.

La gerarchia militare ed i connessi doveri di obbedienza e subordinazione (art. 626 cod. ord. mil.) - doveri presidiati e sanzionati anche penalmente - sono funzionali alla salvaguardia di quelle esigenze di coesione, di compattezza, di pronta operatività - opportunamente sottolineate dalla Corte costituzionale - essenziali all’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti connessi alla difesa della Patria e che, per questo verso, distinguono e caratterizzano le Forze armate e, in genere, tutti i corpi militarmente organizzati rispetto alle altre organizzazioni pubbliche non militari.

In questo senso, ben può dirsi che lo *status militis* è, al pari dello *status judicis*, scelta di vita ancor prima che scelta di lavoro, perché l'opzione per la vita militare, così come quella per la professione di magistrato, comporta, in ossequio al principio di autodeterminazione e di autoresponsabilità, la volontaria accettazione di un particolare regime che, ancora una volta, non è soltanto un regime di lavoro ma è, prima di tutto, un regime di vita.

Un regime di vita improntato a senso della disciplina e dell'onore, spirito di sacrificio, neutralità, rispetto per le istituzioni, riservatezza ed equilibrio.

Insomma, quella specificità dell'ordinamento militare che ho più volte sottolineato nei miei interventi connota pienamente anche la condizione del militare; e la caratterizza, come ora autorevolmente sottolineato dalla Consulta, anche con riferimento al godimento del diritto di libertà sindacale che in tanto potrà essere legittimamente esercitato in quanto si conformi ai limiti che saranno stabiliti dalla legge.

E proprio quella specificità consente ora di rispondere alla domanda che Lei si è posto, signor Presidente, all'inizio del Suo intervento.

Perché essa dà conto e ragione dell'esistenza di un giudice specializzato incaricato di valutare, sotto il profilo penale, le condotte di coloro che a quell'ordinamento appartengono.

La Magistratura militare italiana costituisce infatti un corpo di giudici che, integrato, all'occorrenza, da ufficiali e da esperti, svolge, nella società, il ruolo, essenziale ed irrinunciabile, di presidio di legalità al

fine di garantire la puntuale applicazione della legge penale all'interno dell'ordinamento militare.

Si tratta - è bene ricordarlo - di un ruolo professionale di magistrati altamente qualificati e specializzati che a partire dalla legge 7 maggio 1981, n. 180 sono equiparati in tutto e per tutto ai magistrati ordinari (v., ora, l'art. 52 del cod. ord. mil.), che al pari di questi si distinguono tra loro soltanto per le funzioni esercitate ed ai quali si estendono le prerogative e le guarentigie previste dalla Costituzione per la magistratura (art. 101 e ss. Cost.).

La progressione in carriera è modellata su quella dei magistrati ordinari e gli atti ed i provvedimenti, anche disciplinari, che in varia guisa incidono sullo stato e sulla carriera dei giudici sono riservati ad un organo collegiale - il Consiglio della magistratura militare - che svolge anche un ruolo di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordine giudiziario militare.

Il collegamento della giurisdizione militare con quella ordinaria è del resto emblematicamente testimoniato, da un lato, dalla riserva all'Organo di vertice della magistratura ordinaria della presidenza del Consiglio della magistratura militare e, dall'altro, dall'attribuzione alla Suprema Corte di Cassazione della competenza a conoscere, in sede di legittimità, dei ricorsi proposti avverso le decisioni degli organi giudiziari militari.

Questo corpo di magistrati attende, da anni, una riforma organica.

Sono certo che il legislatore, nella sua saggia e sovrana discrezionalità, saprà infine trovare la soluzione ordinamentale migliore

tra le numerose da più parti sinora prospettate.

Il mio auspicio, peraltro, è che, quale sarà la soluzione prescelta, essa sia comunque in grado di salvaguardare - e di non disperdere - il prezioso patrimonio di competenze e di conoscenze del quale la Magistratura militare italiana è depositaria.

Perché la Magistratura militare in sé non è né <un> problema né <il> problema: non è <un> problema, come dimostrano i dati compendiativi nella Sua relazione, signor Presidente, che testimoniano la piena capacità della Magistratura militare di assolvere con efficacia e celerità ai compiti alla stessa assegnati.

Ma non è neppure <il> problema, perché il problema - come autorevolmente sottolineato da coloro che mi hanno preceduto - è semmai quello riveniente da una competenza per materia a dir poco frastagliata ed irrazionale in un contesto normativo che, anziché riservare al giudice militare l'intero spettro dei reati "soggettivamente" ed "oggettivamente" militari, perché commessi da appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente ordinati in connessione con il servizio svolto, ripartisce la relativa competenza tra il giudice militare e quello ordinario, anche per fattispecie criminose tra loro contigue, secondo criteri sovente privi di alcuna plausibile giustificazione logica.

Con queste considerazioni e con questo auspicio concludo il mio intervento ringraziando Lei, Signor Presidente, la Corte tutta e tutti i presenti per l'attenzione che mi è stata prestata e formulando l'augurio di un sereno e proficuo lavoro nell'anno giudiziario a venire.